

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2656

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLGORA, ARRIGHINI, ASQUINI, BALLAMAN, FONTAN,
GHIROLDI, PIERGIORGIO MARTINELLI, MAZZETTO,
RODEGHIERO, ORESTE ROSSI**

Modifica dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di estensione della distribuzione dei valori bollati
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Presentata il 13 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il servizio di distribuzione dei valori bollati è affidato all'Ente poste italiane dal 1° aprile 1995. Il passaggio dalla precedente gestione primaria, affidata alle banche, a quella odierna, non è stato indolore ed ancora oggi i rivenditori secondari e gli utenti lamentano notevoli disservizi e difficoltà di approvvigionamento. Si verifica una situazione paradossale secondo cui lo Stato rende difficile in termini pratici il pagamento di un tributo da parte dei contribuenti, i quali, oltre a dover subire una tassa ingiusta, trattandosi questo di un vero e proprio balzello burocratico (ma è un problema da affrontarsi in altra sede), devono sopportare il disagio di cercare i valori bollati in più rivendite per poter adempiere ad un obbligo che lo Stato stesso richiede; un'assurdità, quindi, che deve essere rimossa al più presto. Poiché l'amministrazione postale si

è trovata inevitabilmente impreparata a sostenere tale distribuzione, si intende affiancarle l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la quale non deve far altro che utilizzare la propria rete distributiva attuale senza alcun costo aggiuntivo: si tratta di distribuire i valori bollati agli stessi soggetti che già si rivolgono alla stessa amministrazione autonoma per rifornirsi di generi di monopolio. È chiaro che la distribuzione risulta facilitata, annullando i disagi lamentati dai contribuenti, e questo, occorre sottolinearlo, senza che lo Stato debba sostenere alcun onere aggiuntivo.

Per ogni ulteriore aspetto riguardante l'attuazione della norma in esame, si rimanda ad un apposito decreto, del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« 3. L'Ente poste italiane e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato hanno l'esclusiva della distribuzione primaria dei valori bollati; la distribuzione ai rivenditori secondari avviene tramite le proprie strutture e la propria rete distributiva e di vendita ».

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.